

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Nella seduta del 07/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente assume di aver concluso con l'intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, in data 08.07.2009, in seguito estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 22.07.2013. Rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, il ricorrente ha proposto reclamo davanti a questo Arbitro al fine di ottenere, in applicazione del criterio *pro rata temporis* lineare, il rimborso delle commissioni anticipate e non godute; e, per l'effetto, di condannare l'intermediario resistente alla retrocessione di € 3.598,91- ovvero alla diversa somma risultante dalla documentazione offerta dalla controparte resistente -, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo. Ha inoltre richiesto il riconoscimento alla refusione di € 200,00 quali spese di assistenza legale.

Presentando controdeduzioni, l'intermediario ha contestato le avverse richieste, eccependo: l'inammissibilità del ricorso per litispendenza in quanto la richiesta oggetto del presente ricorso era già stata avanzata dal ricorrente innanzi ad un Giudice di Pace, dichiaratosi territorialmente incompetente in data 17.09.2014. In altri termini, il legale del ricorrente, anziché riassumere la causa innanzi al giudice competente ovvero esperire il



tentativo di mediazione obbligatoria prima della riassunzione, avrebbe lasciato che i termini spirassero per poi proporre il ricorso all'ABF, ingenerando così nella convenuta la convinzione della desistenza dalle proprie pretese e ledendone il diritto di difesa, stante la chiamata in causa anche della compagnia assicuratrice, com'è noto preclusa nel procedimento di fronte all'ABF. L'intermediario ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso delle commissioni in favore della mandataria e dell'agente/mediatore, aventi in ogni caso chiara natura *up-front*.

Nel merito, la resistente afferma la congruità del rimborso di € 716,50 (effettuato in sede di estinzione in relazione alle commissioni bancarie anch'esse prevalentemente di natura *up-front*), precisando di aver determinato il suddetto importo applicando il criterio dello IAS 39, con previsione di una "quota fissa non ripetibile"; e di avere comunque effettuato il rimborso in mera ottica di tutela del consumatore in quanto contrattualmente escluso con clausola doppiamente sottoscritta dalla cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Quanto alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, l'intermediario afferma l'avvenuta retrocessione di € 196,14, su indicazione della stessa compagnia assicuratrice.

In relazione alla rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, si contesta la relativa richiesta, atteso che il ricorso all'ABF non necessita di rappresentanza professionale.

## DIRITTO

Nessun rilievo assume l'eccezione di litispendenza formulata dall'intermediario resistente, perché non viene offerta evidenza dell'attuale pendenza di una controversia tra le parti in sede giudiziaria.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la mancata restituzione della quota parte delle commissioni e del premio assicurativo non maturata a seguito della anticipata estinzione di un finanziamento concesso contro cessione del quinto. Secondo l'ormai consolidato orientamento dell'ABF (per tutte: ABF Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014) ed alla luce della normativa di riferimento in materia (art. 125-*sexies* TUB), è pacifico il diritto del cliente ad ottenere un'equa riduzione del costo complessivo del credito mediante il rimborso di parte degli oneri *recurring* ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto e non completamente maturati. Inoltre, in mancanza di una chiara e congrua indicazione pattizia tra i costi relativi ad attività e servizi temporaneamente collocabili nella fase preliminare e formativa del contratto e quelli che invece riguardano le attività ed i servizi che si svolgono nella fase esecutiva, le voci di costo elencate nel contratto dovranno qualificarsi come *recurring* e quindi rimborsabili *pro quota* in caso di estinzione anticipata, in osservanza del diritto del finanziato alla trasparenza contrattuale.

È altresì consolidato il principio secondo il quale è rimborsabile anche la quota dei costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 22, co. 15-*quater* D.L. n. 179/2012; art. 49 Reg. Isvap n. 35/2010), diritto rispetto al quale l'intermediario mutuante risulta obbligato in via solidale al rimborso, atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (cfr. ABF Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016).

Pertanto, dalla documentazione prodotta dalle parti e tenuto conto delle parziali restituzioni di cui è prova in atti, in applicazione del noto criterio *pro rata temporis*, il ricorrente consumatore risulta avere diritto alla retrocessione dei seguenti importi netti: € 459,95, quale quota parte non maturata delle commissioni mandante; € 1.200,97, quale importo netto rimborsabile *sub voce* "commissioni dell'intermediario finanziario (mandataria)"; € 1586,52, per commissioni agente/mediatore; € 155,33, per la quota parte non maturata del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

premio assicurativo, così quantificata al netto del rimborso di € 196,14 intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.

Per questi motivi, il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 3.402,78 oltre interessi legali dalla data del ricorso, nulla per le spese legali in ragione della serialità del ricorso.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.402,78, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO